

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1233/2014 promossa da:

LAGHI NICOLA elettivamente domiciliato in FAENZA (RA) via XX Settembre n. 29 presso il difensore avv. LAGHI NICOLA

ATTORE

contro

QUESTURA DI RAVENNA

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTI

Il Giudice dott. Cesare Santi, all'esito della udienza del 21/07/2014, udito il difensore di parte ricorrente e letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorso va accolto, poiché la ricorrente, madre della minore Aura Elisa, chiede il ricongiungimento a quest'ultima, che è regolarmente soggiornante con l'altro genitore (v. docc. 6 e 7).

Sussiste la ipotesi degli artt. 29, V comma, e 30 lett. c) DLgs 286/1998, la minore essendo il famigliare straniero al quale ricongiungersi e l'altro genitore naturale possedendo i requisiti di reddito necessari (v. docc. 9 e seguenti).

La difficoltà della materia induce alla compensazione delle spese.

P.O.M.

Visto l'art. 702 ter cod. proc. civ., definitivamente decidendo, ANNULLA il decreto 12/2/2014 n. 65/2014 del Questore di Ravenna e DISPONE in favore della ricorrente convertirsi il permesso di soggiorno in quelle per motivi famigliari.

Spese compensate.

Si comunichi.

Ravenna, 25 luglio 2014

Il Giudice dott. Cesare Santi Firmato Da: SANTI CESARE Emesso Da; POSTECOM CA2 Serial#; ad21d

